

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo (Parere alla II Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	69
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere alternativa dei deputati Pesco ed altri</i> ) .....	71
AVVERTENZA .....	70

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 15 luglio 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.*

##### La seduta comincia alle 14.35.

**DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.**

**C. 3201 Governo.**

(Parere alla II Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 luglio scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Petrini, ha illustrato il contenuto del provvedimento, proponendo di esprimere su di esso parere favorevole.

Daniele PESCO (M5S) avverte che il suo gruppo ha presentato una proposta di

parere contrario, alternativa a quella del relatore (*vedi allegato*).

Ribadisce quindi il giudizio fortemente negativo del Movimento 5 Stelle sulle misure contenute all'articolo 16 del decreto-legge, il quale modifica la disciplina fiscale delle svalutazioni e delle perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari ai fini delle imposte dirette, consentendone la deducibilità in un unico esercizio.

A tale proposito ricorda che, a fronte di una norma della legge di stabilità per il 2014 che aveva già ampliato la possibilità per gli istituti di credito di dedurre le perdite derivanti da cessioni di crediti, il Governo aveva previsto oltre un miliardo di euro di maggiori entrate per l'Erario. Con riferimento a tale aspetto, considera necessario chiarire quali siano stati gli effetti della predetta disposizione contenuta nella legge di stabilità 2014 e in base a quali calcoli si sia potuto stimare che le misure fiscali contenute all'articolo 16 non comporteranno aggravii di spesa per lo Stato.

Chiede inoltre, in linea generale, quale sia la motivazione per la quale il Governo abbia scelto di adottare disposizioni che costituiscono un altro grande « regalo »

alle banche, senza inserire alcun vincolo affinché le banche stesse utilizzino tali vantaggi per aumentare il credito da loro erogato. Ritiene infatti che, a tal fine, sarebbe stato opportuno adottare interventi più diretti a sostegno di famiglie e imprese o, quantomeno, prevedere, nell'ambito del provvedimento, meccanismi idonei a vincolare la fruizione del beneficio fiscale a un aumento dell'erogazione di credito, di pari ammontare, a vantaggio di famiglie e imprese.

In tale contesto sottolinea come gli istituti di credito possano dedurre le perdite derivanti da crediti non riscossi, godendo di una disciplina di favore, la quale costituisce in sostanza un aiuto di Stato, senza dover dimostrare l'inesigibilità dei crediti non riscossi, in molti casi dopo aver erogato tali crediti con eccessiva disinvoltura.

Stigmatizza quindi le previsioni contenute all'articolo 16, che ritiene estremamente gravi e contrarie alla Costituzione, oltre che dannose per l'Erario, auspicando che l'Esecutivo prenda attentamente in considerazione le proposte di modifica presentate al riguardo dal gruppo M5S.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede al Governo di illustrare il metodo di calcolo utilizzato per stimare il maggior gettito che la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del decreto-legge indica possa derivare dalle misure contenute all'articolo 16, dichiarandosi molto perplesso rispetto alla possibilità di effettuare tali previsioni sul gettito fiscale.

In tale contesto sottolinea l'esigenza di organizzare un'occasione di approfondimento su questo tema, rilevando come tali risorse finanziarie potrebbero risultare particolarmente utili in un momento in cui risulta difficile per il Paese reperire i mezzi necessari per adempiere agli obblighi derivanti dalla sentenza della Corte Costituzionale sull'indicizzazione dei trattamenti pensionistici, nonché per assicurare il pagamento degli insegnanti.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S sarà posta in votazione solo ove fosse respinta la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### RISOLUZIONI

7-00553 Pagano: *Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia.*

7-00714 Causi: *Interventi sul regime di tassazione delle pensioni pagate da San Marino agli ex lavoratori frontalieri italiani.*

ALLEGATO

**DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. (C. 3201 Governo).**

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA  
DEI DEPUTATI PESCO ED ALTRI**

La VI Commissione,  
premessò che:

L'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, modifica il regime di deducibilità ai fini IRES ed IRAP delle svalutazioni su crediti e delle perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, nonché delle imprese di assicurazione, introducendo, in sostituzione della previgente deducibilità per quote di un quinto su base annua e della deducibilità totale annua delle perdite derivanti da cessione del credito a titolo oneroso, l'integrale deducibilità di tali componenti negative di reddito nell'esercizio in cui sono rilevati in bilancio per entrambe le tipologie di perdite;

il previgente regime di deducibilità prevedeva, oltre ad un, poco credibile, aumento di gettito negli anni 2013 e 2014, una riduzione delle entrate erariali per 20 miliardi di euro fino al 2022 mediante la riduzione della tassazione degli enti creditizi e finanziari, nonché delle imprese di assicurazione, le quali dispongono di patrimoni pari a diversi miliardi di euro rispetto ai semplici ed ignari cittadini ai quali, al contrario, è chiesto il maggior sacrificio ed è imposto di pagare il costo della crisi economica e dell'esigua disponibilità di risorse erariali per finanziare servizi sociali essenziali;

con specifico riguardo alle perdite dovute a crediti non riscossi il Governo non ha reso disponibili i dati a consuntivo

dovuti all'innovazione normativa contenuta nella legge di stabilità 2014, e quindi i competenti Organi Parlamentari non hanno modo di verificare la fondatezza delle previsioni contenute nella relativa norma;

il nuovo regime di deducibilità di cui all'articolo 16 del decreto-legge in esame produce effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, in quanto consente ai richiamati istituti di procedere alla deducibilità della svalutazione nell'anno di imputazione – in misura pari al 75 per cento nell'anno 2015 – e non più in 5 esercizi;

gli effetti finanziari, previsti dal Governo, in termini di saldo netto da finanziare derivanti dalla deduzione per il 2015 sono negativi fino al 2017, per poi diventare positivi in termini di maggior gettito: questo presunto maggior incasso per lo Stato non è altro che una piccola correzione positiva di una situazione già pesantemente compromessa e faticosamente coperta in termini finanziari con la legge di stabilità 2014 per ciò che concerne i crediti non riscossi; si precisa altresì che le sofferenze bancarie continuano ad aumentare di circa 20 miliardi ogni anno;

il regime di deducibilità delle svalutazioni dei crediti e delle perdite su crediti non risulta legittimo sul piano costituzionale, in quanto gli istituti possono iscrivere in bilancio le svalutazioni e le perdite su crediti prescindendo da elementi certi e precisi, circostanza quest'ul-

tima la quale indurrebbe a pensare che gli stessi istituti abbiano eccessiva discrezionalità nell'iscrizione a bilancio delle svalutazioni e delle perdite su crediti rispetto a tutti gli altri tipi di impresa, ottenendo specifici vantaggi economici, in totale contrasto con l'articolo 53 della Costituzione; appare inoltre controproducente per l'economia nazionale permettere al settore bancario di erogare crediti per alti importi senza le dovute garanzie, per poi dare la possibilità agli stessi istituti di detrarre dai loro bilanci le perdite dovute alla mancata riscossione degli stessi crediti erogati in modo disinvolto, come ad esempio accaduto in merito al famoso fenomeno dei « fidi facili »;

nel decreto-legge in esame non compare nessuna indicazione normativa che garantisca che il mancato gettito fiscale sostenuto dallo Stato si trasformi automaticamente in nuovi investimenti nell'economia reale, in evidente contraddizione con quella che sembra essere l'unica ragione valida di questa proposta normativa; pertanto, in mancanza di clausole che prevedano la concessione delle

agevolazioni fiscali solo a determinate condizioni, l'obiettivo della norma non verrà raggiunto;

la *ratio* della norma sembra quella di garantire nuovo credito all'economia reale e la stessa implica un costo, in termini di mancato gettito per lo Stato, pari a diversi miliardi di euro;

le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto-legge relative al regime di deducibilità delle svalutazioni dei crediti e delle perdite degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione non sono coerenti con il corpo normativo del decreto-legge, il quale, per tale motivo, è da intendersi disomogeneo, violando l'articolo 77 della Costituzione e la legge n. 400 del 1988, nonché le correlate pronunce giurisprudenziali in materia,

esprime

**PARERE CONTRARIO**

Pesco, Alberti, Villarosa.